



Il Fisco nella legge di Bilancio 2019

(Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

SCHEDA 1 - STERILIZZAZIONE ALIQUOTE IVA – Art. 1, comma 2	5
SCHEDA 2 - DISPOSITIVI MEDICI A BASE DI SOSTANZE NORMALMENTE UTILIZZATE PER CURE MEDICHE – Art. 1, comma 3	6
SCHEDA 3 - PRODOTTI DELLA PANETTERIA – Art. 1, comma 4	7
SCHEDA 4 - STERILIZZAZIONE DEL PREVISTO AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'ACCISA SULLA BENZINA E SUL GASOLIO IMPIEGATI COME CARBURANTI – Art. 1, comma 5	8
SCHEDA 5 - STERILIZZAZIONE ACCISA – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE (AIUTO CRESCITA ECONOMICA) – Art. 1, comma 6	9
SCHEDA 6 - FORFETARI – Art. 1, commi da 9 a 11.....	10
SCHEDA 7 - REDDITO D'IMPRESA – DEDUCIBILITA' IMU - Art. 1, comma 12	11
SCHEDA 8 - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DA LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI – Art. 1, c. da 13 a 16.....	12
SCHEDA 9 - IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITO IMPRESA – Art. 1, commi 17-22.....	13
SCHEDA 10 - RIPORTO PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA – Art. 1, commi 23-26.....	14
SCHEDA 11 - MINI IRES – Art. 1, commi 28-34	15
SCHEDA 12 - IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - Art. 1, commi da 35 a 50	16
SCHEDA 13 - ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEL D.P.R N. 601 DEL 1973, CHE RIDUCE ALLA METÀ L'IRES PER GLI ENTI NON A SCOPO DI LUCRO E IACP – Art. 1, commi 51 e 52... ..	17
SCHEDA 14 - CHIARIMENTO PER L' ALIQUOTA D'ACCISA PER IL GASOLIO COMMERCIALE – Art. 1, commi 57-58.....	18
SCHEDA 15 - CEDOLARE SECCA SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI COMMERCIALI – Art. 1, comma 59	19
SCHEDA 16 - IPER AMMORTAMENTO – Art. 1, commi 60-65	20
SCHEDA 17 - ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI – Art. 1, comma 66.....	21
SCHEDA 18 - ECOBONUS – Art. 1, comma 67, lettera a)	22
SCHEDA 19 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Art. 1, comma 67, lettera b).....	23
SCHEDA 20 - SISTEMAZIONE A VERDE – Art. 1, comma 68	24
SCHEDA 21 - CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (MODIFICHE) - Art. 1, commi da 70 a 72... ..	25
SCHEDA 22 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E IMBALLAGGI ECOSOSTENIBILI - Art. 1, commi da 73 a 77	26
SCHEDA 23 - PROROGA CON DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 - Art. 1, commi da 78 a 81... ..	27
SCHEDA 24 - NON COMMERCIALITÀ DELLE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE SVOLTE DA FONDAZIONI EX IPAB - TERZO SETTORE - Art. 1, commi 82-83... ..	28

SCHEDA 25 - CANONE RAI - Art. 1, commi 89 e 90.....	29
SCHEDA 26 - CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI DI BONIFICA AMBIENTALE, DI PREVENZIONE E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE DI PARCHI E AREE VERDI - Art. 1, commi da 156 a 161...	30
SCHEDA 27 - DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I SOGGETTI CHE VERSANO IN UNA GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA – Art. 1, commi da 184 a 198	31
SCHEDA 28 - P.I.R. - PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE - Art. 1, commi da 211 a 215	32
SCHEDA 29 - POTENZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE - Art. 1, comma 218... ..	34
SCHEDA 30 - VENTURE CAPITAL - Art. 1, commi 219 -220	35
SCHEDA 31 - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA - Art. 1, c. 273.....	36
SCHEDA 32 - CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - Art. 1, Comma 354	37
SCHEDA 33 - SPORT BONUS - Art. 1, commi da 621 a 628... ..	38
SCHEDA 34 - APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA PER I MICROBIRRIFICI - Art. 1, commi da 689 a 691.....	39
SCHEDA 35 - REGIME FISCALE PER RACCOGLITORI OCCASIONALI – Art. 1, comma 698	40
SCHEDA 36 - ESTENSIONE AL FAMILIARE COADIUVANTE DEI BENEFICI FISCALI DEL COLTIVATORE DIRETTO - Art. 1, comma 705	41
SCHEDA 37 - PROROGA AGEVOLAZIONI PER LA ZFU SISMA CENTRO ITALIA – Art. 1, comma 759	42
SCHEDA 38 - “DE MINIMIS” PER CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI - Art. 1, comma 762... ..	43
SCHEDA 39 - CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI – Art. 1, commi da 806 a 809... ..	44
SCHEDA 40 – COMPENSAZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA - Art. 1, commi da 845 a 848 .	45
SCHEDA 41 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ICPDPA). RIMBORSI DELLA MAGGIORAZIONE TARIFFARIA - Art. 1, comma 917	46
SCHEDA 42 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ICPDPA). MAGGIORAZIONE TARIFFARIA - Art. 1, comma 919	47
SCHEDA 43 - RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – Art. 1, commi 940 - 948	48
SCHEDA 44 – TAVOLO TECNICO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE REGIONALE - Art. 1, commi 958 e 959.....	49
SCHEDA 45 - PROROGA ESENZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Art. 1, comma 985	50
SCHEDA 46 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ (ICP) E TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). ESENZIONE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE - Art. 1, comma 997.....	51
SCHEDA 47 - PROROGA AGEVOLAZIONI PER LA ZFU GENOVA – Art. 1, comma 1020... ..	52
SCHEDA 48 - INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI – Art. 1, commi 1031-1038 e 1040-1041	53

SCHEDA 49 - DETRAZIONE PER INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA – Art. 1, commi da 1039-1040.....	54
SCHEDA 50 - AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO - Art. 1, comma 1048	55
SCHEDA 51 - ABROGAZIONE IRI – Art. 1, comma 1055	56
SCHEDA 52 - DIFFERIMENTO DEDUZIONE SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI – Art. 1, commi 1056 e 1065.....	57
SCHEDA 53 - INCENTIVI ROTTAMAZIONE PER ACQUISTO MOTOVEICOLI ELETTRICI – Art. 1, commi da 1057 a 1064... ..	58
SCHEDA 54 - PERDITE SU CREDITI IFRS 9 (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD) - Art. 1, commi 1067-1069.....	59
SCHEDA 55 - AUMENTO DELLE ALIQUOTE DI BASE PER LE SIGARETTE ED I TABACCHI LAVORATI – Art. 1, commi da 1074 a 1078	60
SCHEDA 56 - DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO E BENI IMMATERIALI – Art. 1, c. 1079.....	61
SCHEDA 57 - ABROGAZIONE ACE – Art. 1, comma 1080.....	62
SCHEDA 58 - DESTINAZIONE DI PARTE DEL MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - Art. 1, comma 1091	63
SCHEDA 59 - IMU E TASI COMODATO – Art. 1, comma 1092	64
SCHEDA 60 - PROROGA VARIAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Art. 1, comma 1093	65
SCHEDA 61 - AUTORIZZAZIONE CONCESSA AL COMUNE DI VENEZIA PER L'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO – Art. 1, comma 1129.....	66
SCHEDA 62 - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROROGA MAGGIORAZIONE - Art. 1, c. 1133....	67

SCHEDA 1

MISURA	STERILIZZAZIONE ALIQUOTE IVA – Art. 1, comma 2
DESCRIZIONE	Sterilizzato per il 2019 l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento e dell'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. L'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, nella misura di 3,2 punti percentuali, è rinviato al 2020. E' altresì rinviato al 2021 l'ulteriore incremento di 1,5 punti percentuali nonché in pari misura per ciascuno degli anni successivi. L'incremento dell'aliquota ridotta di 3 punti percentuali è rinviato all'anno 2020
OBIETTIVO	Riduzione del carico fiscale IVA.
DESTINATARI	Consumatori finali e soggetti IVA con limitazioni al diritto alla detrazione.
TEMPI	Dal 1° gennaio 2019

SCHEDA 2

MISURA

DISPOSITIVI MEDICI A BASE DI SOSTANZE NORMALMENTE UTILIZZATE PER CURE MEDICHE – Art. 1, comma 3

DESCRIZIONE

La norma chiarisce che ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, si applica la medesima aliquota IVA del 10 per cento applicabile ai medicinali. A tal fine la norma riconduce detti dispositivi al capitolo 30 della nomenclatura combinata e, in particolare, alla voce 3004 che comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto.

Il punto 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, già prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

OBIETTIVO

La norma è finalizzata a chiarire che ai “dispositivi medici” a base di medicinali si applica la medesima aliquota IVA prevista per gli stessi, atteso che soddisfano una comune finalità terapeutica, distinguendosi solamente per il meccanismo d'azione coinvolto nel processo curativo.

DESTINATARI

Settore farmaceutico e consumatori finali

TEMPI

Dal 1° gennaio 2019

SCHEDA 3

MISURA	PRODOTTI DELLA PANETTERIA – Art. 1, comma 4
DESCRIZIONE	A seguito della modifica che il d.P.R n. 502 del 1998 ha apportato alla normativa sulla produzione del pane contenuta nella legge n. 580 del 1967, abrogando, tra l'altro, gli articoli 19 e 20, l'attuale titolo III della legge n. 580 non contiene limitazioni sugli ingredienti utilizzabili per la produzione del pane. La norma di interpretazione autentica, in considerazione della evoluzione della normativa in tema di panificazione ed, in particolare, delle modifiche apportate alla legge n. 580 del 1967, consente l'applicazione della aliquota IVA ridotta del 4 per cento anche al pane prodotto con alcuni degli ingredienti già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, nonché grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.
OBIETTIVO	Semplificazione e allineamento del trattamento fiscale di situazioni comparabili, garantendo il principio di neutralità fiscale.
DESTINATARI	Settore della panificazione e consumatori finali.
TEMPI	Dal 1° gennaio 2019

SCHEDA 4

MISURA	STERILIZZAZIONE DEL PREVISTO AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'ACCISA SULLA BENZINA E SUL GASOLIO IMPIEGATI COME CARBURANTI – Art. 1, comma 5
DESCRIZIONE	A decorrere dal 1 ^o gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle accise (TUA), sarebbero dovute aumentare in misura tale da determinare maggiori entrate per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi. Con la disposizione in commento si provvede ad annullare tali aumenti.
OBIETTIVO	• Evitare l'aumento della tassazione su alcuni carburanti e del loro prezzo al consumo
DESTINATARI	• Persone fisiche e giuridiche
TEMPI	• Dal 2019

SCHEDA 5

MISURA	STERILIZZAZIONE ACCISA – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE (AIUTO CRESCITA ECONOMICA) – Art. 1, comma 6
DESCRIZIONE	L'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede la copertura economica degli oneri derivanti da quanto stabilito, dal medesimo articolo 19, in relazione alla c.d. disciplina ACE (Aiuto crescita economica). Per la copertura dei medesimi oneri sarebbe stato necessario aumentare, a partire dal 1° gennaio 2019, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti. Con l'art.1 comma 6 è stato abrogato l'intero comma 3 dell'art. 19 di cui sopra, in quanto lo stesso prevede una copertura attualmente non più necessaria, attesa la prevista soppressione dell'agevolazione ACE.
OBIETTIVO	• abrogazione
DESTINATARI	• Persone fisiche e giuridiche
TEMPI	• Dal 2019

SCHEDA 6

MISURA	FORFETARI – Art. 1, commi da 9 a 11.
DESCRIZIONE	Viene innalzato a 65.000 euro, indipendentemente dall'attività esercitata, il limite di ricavi e compensi per l'accesso al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Al contempo, vengono eliminati i requisiti di accesso relativi al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) previsti dalla disciplina previgente.
OBIETTIVO	Ridurre la pressione fiscale nei confronti dei soggetti di minori dimensioni ampliando l'ambito di applicazione del regime agevolato, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, in chiave di attuazione della "flat tax".
DESTINATARI	Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.
TEMPI	A decorrere dall'anno 2019.

SCHEDA 7

MISURA	REDDITO D'IMPRESA – DEDUCIBILITA' IMU - Art. 1, comma 12
DESCRIZIONE	Viene innalzata dal 20 al 40 per cento la misura della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo.
OBIETTIVO	Incentivare le imprese attraverso un maggiore riconoscimento dei costi sostenuti nell'esercizio di impresa.
DESTINATARI	Titolari di reddito d'impresa.
TEMPI	Dal 2019.

SCHEDA 8

MISURA	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DA LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI - Art. 1, commi da 13 a 16
DESCRIZIONE	Si introduce, a partire dal 1° gennaio 2019, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15 per cento, applicabile ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizione svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta comunque salva la possibilità di optare per l'applicazione dell'Irpef nei modi ordinari.
OBIETTIVO	Contrastare l'evasione fiscale ed incentivare l'adempimento spontaneo della dichiarazione dei predetti compensi.
DESTINATARI	Persone fisiche
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 9

MISURA	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITO IMPRESA – Art. 1, commi 17-22.
DESCRIZIONE	E' istituita un'imposta del 20 per cento sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'Irap per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
OBIETTIVO	Ridurre la pressione fiscale nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, di minori dimensioni, consentendo l'applicazione di un'imposizione sostitutiva, in luogo di quella progressiva per scaglioni, al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, in chiave di attuazione della "flat tax".
DESTINATARI	Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.
TEMPI	A decorrere dall'anno 2020.

SCHEDA 10

MISURA

RIPORTO PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA - Art. 1, commi 23-26.

DESCRIZIONE

Analogamente a quanto già disposto per i soggetti IRES, viene previsto che le imprese soggette all'IRPEF (in contabilità semplificata e ordinaria) devono scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d'impresa. Le perdite possono essere dedotte dai redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e le eventuali eccedenze possono essere scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

OBIETTIVO

Uniformare il trattamento delle perdite, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto passivo, riconoscendo ai soggetti IRPEF la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa. In tal modo, si è inteso, altresì, superare il problema per le imprese in contabilità semplificata - che dal 2017 applicano il nuovo regime di cassa - relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo detto principio di cassa consentendo il riporto delle perdite generate.

DESTINATARI

Persone fisiche esercenti attività d'impresa e soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice.

TEMPI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Per le imprese in contabilità semplificata è previsto un periodo transitorio secondo cui le perdite maturate tra il 2017 e il 2019 sono computate in diminuzione:

- dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al quaranta per cento;
- dei redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento.

SCHEDA 11

MISURA	MINI IRES – Art. 1, commi 28-34
DESCRIZIONE	E' disposta la riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota IRES, dal 24 al 15 per cento, per la quota di utili accantonati a riserve - diverse da quelle che si considerano non disponibili - utilizzata per incrementare gli investimenti, effettuati nel territorio dello Stato, in beni strumentali nuovi (ad eccezione dei beni immobili e dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti) e nel personale dipendente occupato. Il beneficio si applica anche alle persone fisiche esercenti attività d'impresa con un meccanismo che consente analoga misura agevolativa di riduzione dell'aliquota di nove punti percentuali.
OBIETTIVO	Agevolare, in chiave di attuazione della "flat tax", la crescita aziendale determinata dagli investimenti incrementali in beni strumentali e in occupazione.
DESTINATARI	Titolari di reddito d'impresa.
TEMPI	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

SCHEDA 12

MISURA

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - Art. 1, commi da 35 a 50

DESCRIZIONE

L'imposta sui servizi digitali si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro.

L'imposta si applica con aliquota del 3 per cento sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati in ciascun trimestre, assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Si tratta di ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Quanto alle modalità di riscossione, i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

È abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1° gennaio 2019.

OBIETTIVO

L'obiettivo dell'imposta sulle transazioni digitali è quello di contrastare l'erosione fiscale tipica delle transazioni *online* internazionali, poste in essere, anche in assenza di una presenza materiale nel territorio dello Stato, dalle imprese che utilizzano modelli di business che dipendono in misura rilevante dalla partecipazione attiva degli utenti e che alimentano la creazione di valore per l'impresa stessa.

DESTINATARI

Soggetti esercenti attività d'impresa.

TEMPI

Le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali saranno stabilite tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro il 30 aprile 2019.

L'imposta entrerà in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo.

SCHEDA 13

MISURA	ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEL D.P.R N. 601 DEL 1973, CHE RIDUCE ALLA METÀ L'IRES PER GLI ENTI NON A SCOPO DI LUCRO E IACP - Art. 1, commi 51 e 52
DESCRIZIONE	È abrogata la disposizione che riduce alla metà l'IRES nei confronti dei seguenti soggetti: • enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; • Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; • enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
OBIETTIVO	Razionalizzare e riordinare le agevolazioni per gli enti no-profit
DESTINATARI	Enti no-profit e IACP
TEMPI	Dal 1° gennaio 2019

SCHEMA 14

MISURA	CHIARIMENTO PER L' ALIQUOTA D'ACCISA PER IL GASOLIO COMMERCIALE – Art. 1, commi 57-58
DESCRIZIONE	L'art. 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1, del DL 22/10/2016 n. 193, aveva introdotto un apposito punto 4-bis nella Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise – TUA) con il quale era stata stabilita una nuova aliquota di accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante. Con la disposizione in commento si chiarisce che l'aver stabilito una specifica aliquota di accisa per il gasolio commerciale, nel TUA ha determinato il superamento della riduzione del credito d'imposta in questione (precedentemente stabilito da differenti disposizioni normative) prevista dal DPCM 20 febbraio 2014. Viene quindi chiarito che risulta abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23/12/2014, n. 190 (interpretazione autentica).
OBIETTIVO	• Chiarire che non si deve provvedere a ridurre il beneficio previsto dal punto 4-bis nella Tabella A allegata al TUA in materia di accisa sul gasolio commerciale
DESTINATARI	• Soggetti che esercitano talune attività di autotrasporto di merci e passeggeri
TEMPI	• Dal 2019

SCHEDA 15

MISURA	CEDOLARE SECCA SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI COMMERCIALI - Art. 1, comma 59
DESCRIZIONE	Estensione del regime opzionale della cedolare secca con aliquota del 21% ai contratti di locazione stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari di categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locare congiuntamente.
OBIETTIVO	Agevolare la stipula di contratti di locazione ad uso commerciale.
DESTINATARI	Persone fisiche.
TEMPI	Anno 2019

SCHEDA 16

MISURA

IPER AMMORTAMENTO – Art. 1, commi 60-65

DESCRIZIONE

La disposizione prevede la proroga:

- del cd. iper ammortamento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. L'intensità del beneficio viene differenziata, in maniera decrescente, in funzione del volume degli investimenti. In particolare la maggiorazione del costo si applica nella misura del 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione;
- della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali indicati nell'All. B alla legge n. 232 del 2016 (alcuni software, sistemi IT e attività di *system integration*) per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento.

Si continua a beneficiare dell'agevolazione, a determinate condizioni, in caso di investimenti sostitutivi.

Le maggiorazioni producono effetti, ai fini Ires e Irpef, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

I beni agevolabili devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

OBIETTIVO

Incentivare gli investimenti privati e favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

DESTINATARI

Titolari di reddito d'impresa.

TEMPI

Sono agevolati i beni materiali strumentali acquisiti entro il 31 dicembre 2019, ovvero, entro il 31 dicembre 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SCHEMA 17

MISURA	ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI – Art. 1, comma 66
DESCRIZIONE	Entro il 31 maggio 2019 gli imprenditori individuali potranno estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali (per destinazione e per natura), posseduti al 31 ottobre 2018. L'agevolazione: - ha effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019; - richiede il pagamento in due rate di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%. L'imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
OBIETTIVO	Agevolare la fuoriuscita dell'immobile dal regime d'impresa, sottraendolo alla tassazione ordinaria generalmente applicabile nei casi di prossima cessazione dell'attività.
DESTINATARI	Imprenditori individuali.
TEMPI	Entro il 31 maggio 2019.

SCHEDA 18

MISURA

ECOBONUS – Art. 1, comma 67, lettera a)

DESCRIZIONE

Proroga al 2019 della detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

- Con riferimento agli interventi di efficienza energetica la detrazione è:
 - 1) Prevista, nella misura del 50 per cento, per le spese relative ad interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
 - 2) prevista, nella misura del 65 per cento, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
 - 3) prevista, nella misura del 65 per cento, per interventi relativi all'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
 - 4) prevista al 50 per cento per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, ricadente nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico spetta, in alternativa alle detrazioni previste per i singoli interventi, la maggiore detrazione pari all'80 per cento per gli interventi che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore e pari all'85 per cento per gli interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore.

OBIETTIVO

Incentivare la riqualificazione energetica degli edifici

DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche

TEMPI

Anno 2019

SCHEDA 19

MISURA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Art. 1, comma 67, lettera b)

DESCRIZIONE

Proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Inoltre, con riferimento all'adozione di misure antisismiche, la detrazione:

- 1) spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 2017 al 2021, fino a un ammontare delle stesse non superiore annualmente a 96.000€, relativamente agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 destinati ad abitazione, anche non principale, e ad attività produttiva;
- 2) spetta nella maggior misura del 70 per cento delle spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi che determinano il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico ovvero dell'80 per cento se gli interventi realizzati determinano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico; spetta nella maggior misura, rispettivamente, del 75 e dell'85 per cento, su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, se i predetti interventi sono realizzati sulle parti comuni condominiali;
- 3) spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili;
- 4) è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

OBIETTIVO

Incentivare il recupero del patrimonio edilizio.

DESTINATARI

Persone fisiche

TEMPI

Anno 2019

Dal 2018 al 2021 per l'adozione di misure antisismiche

SCHEDA 20

MISURA	SISTEMAZIONE A VERDE – Art. 1, comma 68
DESCRIZIONE	Proroga al 2019 della detrazione per interventi di: a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; E’ confermata la detrazione, nella misura 36 per cento, delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Un’autonoma detrazione nel limite di 5.000 euro spetta anche per le spese sostenute sulle parti comuni esterne di edifici condominiali. Le spese detraibili, che devono risultare da strumenti tracciabili, comprendono quelle di progettazione e manutenzione e devono essere ripartite in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
OBIETTIVO	Incentivare la sistemazione a verde degli edifici privati e condominiali.
DESTINATARI	Persone fisiche
TEMPI	Anno 2019

SCHEMA 21

MISURA	CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (MODIFICHE) - Art. 1, commi da 70 a 72
DESCRIZIONE	Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013. In particolare - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 - è prevista: • la reintroduzione di due aliquote differenziate (25 e 50 per cento) a seconda della tipologia di spesa ammissibile; • la riduzione del beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro; • la distinzione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota base del 25 per cento ovvero della maggiorazione al 50 per cento, tra spese per il personale con rapporto di lavoro subordinato e spese per il personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato; • la distinzione, sempre ai fini dell'applicazione delle aliquote sopra indicate, tra costi per la ricerca <i>extra muros</i> affidata ad università, enti di ricerca e start-up e PMI innovative e costi per la ricerca affidata ad imprese diverse dalle precedenti, a condizione che in entrambi i casi non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo della committente; • l'inclusione tra i costi ammissibili di quelli sostenuti per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo, ivi inclusi quelli per la realizzazione di prototipi, sempreché dall'inclusione dei predetti costi non derivi una riduzione dell'eccedenza agevolabile, nel qual caso la nuova disposizione può essere disapplicata; • l'introduzione di una modalità di calcolo semplificata dell'ammontare delle spese agevolabili su cui applicare una delle due aliquote previste. È altresì previsto l'obbligo di certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa Infine - con una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 - viene chiarito che, in caso di ricerca commissionata da imprese estere, il credito d'imposta spetta solo in relazione all'attività di ricerca e sviluppo svolta direttamente da imprese residenti nello Stato italiano.
OBIETTIVO	Razionalizzare la disciplina del credito d'imposta
DESTINATARI	Tutte le imprese
TEMPI	2019-2020

SCHEMA 22

MISURA	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E IMBALLAGGI ECOSOSTENIBILI - Art. 1, commi da 73 a 77
DESCRIZIONE	A tutte le imprese che, negli anni 2019 e 2020, acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti - utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti - fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
OBIETTIVO	Incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, e ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.
AZIONI E STRUMENTI	Adozione, entro novanta giorni, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui previsti.
DESTINATARI	Tutte le imprese
TEMPI	Anni 2019-2020

SCHEDA 23

MISURA	PROROGA CON DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 - Art. 1, commi da 78 a 81
DESCRIZIONE	Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche in relazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Il credito d'imposta è attribuito - nel limite massimo annuale di 300.000 euro - nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018.
OBIETTIVO	Incentivare l'aggiornamento del personale nel settore delle tecnologie 4.0 in linea con il Piano Nazionale Industria 4.0.
DESTINATARI	Tutte le imprese
TEMPI	Anno 2019

SCHEDA 24

MISURA	NON COMMERCIALITÀ DELLE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE SVOLTE DA FONDAZIONI EX IPAB - TERZO SETTORE - Art. 1, commi 82-83
DESCRIZIONE	Attraverso una modifica dell'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) (i.e. quelle aventi ad oggetto, rispettivamente: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della <i>legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, e alla <i>legge 22 giugno 2016, n. 112</i>; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al <i>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001</i>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001) non si considerano commerciali se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. Le predette disposizioni si applicano ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
OBIETTIVO	Agevolare l'effettuazione di prestazioni socio-sanitarie rese da fondazioni ex Ipab
DESTINATARI	Fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
TEMPI	A regime a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

SCHEDA 25

MISURA	CANONE RAI - Art. 1, commi 89 e 90
DESCRIZIONE	L'articolo 1, comma 89, interviene sull'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabiliva, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato a euro 90, misura poi confermata anche per il 2018 dall'articolo 1, comma 1147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La legge di bilancio 2019 ha fissato a regime a euro 90 euro l'importo del canone RAI per uso privato. Il comma 90 interviene sull'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedeva, per gli anni dal 2016 al 2018, che una quota dell'extra-gettito del canone RAI fosse destinata, tra l'altro, ad elevare fino a euro 8.000 la soglia reddituale per beneficiare dell'esenzione prevista per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, altrimenti stabilita nell'importo di euro 516, 46 per tredici mensilità. La legge di bilancio 2019 ha stabilito che tale criterio sia applicato a regime. In presenza di maggiori entrate affluite al bilancio a titolo di canone Rai, pertanto, i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni potranno beneficiare della esenzione dal relativo pagamento se hanno un reddito compreso nella soglia che sarà determinata, con apposito decreto, (al massimo) in euro 8.000.
OBIETTIVO	Fissare a regime la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato in euro 90 e, stabilire a regime che l'extra-gettito del canone Rai sia destinato ad aumentare la soglia reddituale per l'esenzione, prevista in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, fino a euro 8.000
DESTINATARI	Titolari del canone di abbonamento RAI per uso privato
STRUMENTI E AZIONI	Emanazione di un decreto MEF- MISE per stabilire la soglia reddituale per l'esenzione dal pagamento del canone RAI
TEMPI	A regime

SCHEDA 26

MISURA	CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI DI BONIFICA AMBIENTALE, DI PREVENZIONE E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE DI PARCHI E AREE VERDI - Art. 1, commi da 156 a 161
DESCRIZIONE	Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per i predetti interventi siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
AZIONI E STRUMENTI	Adozione, entro novanta giorni, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire le disposizioni applicative necessarie.
OBIETTIVO	Incentivare la bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o la ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate nonché il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica
DESTINATARI	Tutti i soggetti: persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa.
TEMPI	A regime

SCHEDA 27

MISURA

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I SOGGETTI CHE VERSANO IN UNA GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA - Art. 1, commi da 184 a 198

DESCRIZIONE

Le disposizioni prevedono la possibilità per i contribuenti in maggiore difficoltà economica di estinguere i debiti, relativi a imposte e contributi dichiarati e non versati, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, con una riduzione delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi e senza la corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora compresi nei medesimi carichi. L'accesso alla definizione è consentito soltanto ai contribuenti che versano in una grave e comprovata difficoltà economica che sussiste, ai fini della definizione, qualora l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare) non sia superiore a 20.000 euro. Il debito si estingue con il versamento di una percentuale dell'importo dovuto a titolo di capitale ed interessi (16 per cento, 20 per cento e 35 per cento) che aumenta con il crescere del valore dell'Isce. Possono avvalersi della definizione anche i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione per avvalersi della definizione, la procedura di liquidazione del patrimonio.

OBIETTIVO

L'obiettivo è quello di venire incontro ai contribuenti che, pur avendo assolto il proprio obbligo dichiarativo, non sono in grado di effettuare i pagamenti risultanti dalle medesime dichiarazioni a causa della precaria situazione economica.

DESTINATARI

Destinatari sono le persone fisiche che versano in una grave e comprovata difficoltà economica con ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare) non superiore a 20.000 euro ovvero quei soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione per avvalersi della definizione, la procedura di liquidazione del patrimonio.

TEMPI

L'istituto si applica ai contribuenti che presentano apposita dichiarazione di avvalersi della definizione entro il 30 aprile 2019.

SCHEMA 28

MISURA

P.I.R. - PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE - Art. 1, commi da 211 a 215

DESCRIZIONE

L'agevolazione relativa ai PIR, in vigore dal 2017, prevede che i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del TUIR, diversi da quelli derivanti da partecipazioni qualificate, e i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis, c-ter), c-quater) e c-quinquies) del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, non siano soggetti a imposizione fiscale.

La legge di bilancio per il 2019 è intervenuta, modificando la disciplina relativa ai vincoli di composizione del piano medesimo.

In particolare, è stato stabilito che la quota vincolata del piano, pari al 70 per cento del totale, debba essere investita:

- per almeno il 5 per cento, in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- per almeno il 30 per cento, in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB di Borsa Italiana o di indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri;
- per almeno il 5 per cento, in azioni o quote di fondi per il *Venture Capital*, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Con riferimento a tale ultima asset class, poi, il legislatore ha dettato una definizione ad hoc: ai fini dell'agevolazione in parola, infatti, è necessario che l'organismo di investimento collettivo del risparmio destini, almeno il 70 per cento dei capitali raccolti, in investimenti a favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Inoltre, tale vincolo di composizione deve essere rispettato per almeno i due terzi dell'anno solare.

OBIETTIVO

L'obiettivo della riforma è quello di canalizzare parte delle risorse destinate ai piani di risparmi verso il finanziamento delle piccole e medie imprese. A tal fine, sono stati introdotti due specifici vincoli di composizione, attinenti l'investimento diretto e quello indiretto, ossia tramite fondi di *Venture Capital*, nelle predette imprese.

DESTINATARI

Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, Casse previdenziali, Forme di previdenza complementare.

TEMPI

La riforma trova applicazione con riferimento esclusivo ai piani attivati a decorrere dal 1° gennaio 2019; quelli attivati fino al 31 dicembre 2018, al contrario, sono disciplinati dalla previgente disciplina.

E' prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120

giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, recante modalità e criteri attuativi della riforma.

SCHEDA 29

MISURA	POTENZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE - Art. 1, comma 218
DESCRIZIONE	Per l'anno 2019, le aliquote previste dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 per la detrazione dall'imposta e per la deduzione dal reddito riconosciute, rispettivamente, ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES in relazione agli investimenti nel capitale di start-up innovative sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Inoltre è previsto che nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
OBIETTIVO	Favorire l'investimento nel capitale di start-up innovative nonché l'acquisizione dell'intero capitale sociale delle start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES.
AZIONI E STRUMENTI	Autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da richiedersi a cura del Ministero dello sviluppo economico.
DESTINATARI	Tutti i contribuenti che effettuano investimenti nel capitale di start-up innovative ovvero soggetti passivi IRES che acquisiscono l'intero capitale sociale di start-up innovative.
TEMPI	Anno 2019

SCHEMA 30

MISURA	VENTURE CAPITAL - Art. 1, commi 219 -220, legge 30 dicembre 2018, n. 145. Modifiche al D.L. 98/2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
DESCRIZIONE	L'agevolazione relativa ai fondi per il <i>venture capital</i> (FVC), in vigore dal 2011, prevede che i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, derivanti dalla partecipazione a tali organismi di investimento collettivo, non siano soggetti a imposizione fiscale. La legge di bilancio per il 2019, in primo luogo, ha specificato l'ambito oggettivo di operatività della misura, collegandola esclusivamente agli OICR chiusi, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. k-ter) del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), nonché alle società di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico. Sono stati altresì introdotti, ai fini del riconoscimento di tale beneficio, dei vincoli di composizione relativi al patrimonio dei predetti fondi. In particolare, è stato stabilito che: • almeno l'85 per cento dell'attivo debba essere investiti in strumenti finanziari emessi da PMI non quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento UE 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017; • la restante parte dell'attivo, debba essere investito in strumenti finanziari emessi da PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, emessi da piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Infine, la medesima legge ha stabilito che le società, prescelte dai gestori dei fondi di venture capital, devono aver iniziato ad esercitare attività d'impresa da meno di sette anni.
OBIETTIVO	Le disposizioni sono volte a concentrare l'efficacia della misura dell'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese, introducendo, con i nuovi requisiti patrimoniali, una definizione ad hoc di <i>asset class</i> collegata con il <i>venture capital</i> , finalizzata al finanziamento delle PMI.
DESTINATARI	Soggetti passivi IRPEF.
TEMPI	La riforma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tuttavia, l'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2019 ha previsto che tale disciplina sia efficace previa autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

SCHEDA 31

MISURA	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA – Art. 1, comma 273
DESCRIZIONE	I titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o all'estero, ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 7%.
OBIETTIVO	Favorire il rientro dei pensionati che risiedono all'estero e il ripopolamento delle regioni del Mezzogiorno.
DESTINATARI	Persone fisiche
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 32

MISURA	CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - Art. 1, Comma 354
DESCRIZIONE	Con modifica apportata all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto periodo, è stato previsto che i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate rendono disponibili ai consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti solo se gli stessi ne fanno richiesta . Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione dei consumatori finali direttamente da parte di chi la emette, salva la facoltà dei consumatori finali stessi di rinunciarvi.
OBIETTIVO	Garantire la compatibilità della disciplina della fatturazione elettronica con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L'intervento tiene conto del provvedimento del 15 novembre 2018 con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva segnalato che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, presentava criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
DESTINATARI	Consumatori finali
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 33

MISURA	SPORT BONUS - Art. 1, commi da 621 a 628
DESCRIZIONE	Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione.
AZIONI E STRUMENTI	Adozione, entro novanta giorni, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire le disposizioni applicative necessarie.
OBIETTIVO	Incentivare la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche nonché l'effettuazione di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici.
DESTINATARI	Persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa.
TEMPI	Anno 2019

SCHEDA 34

MISURA	APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA PER I MICROBIRRIFICI – Art. 1, commi da 689 a 691
DESCRIZIONE	Viene ridotta l'aliquota di accisa sulla birra da euro 3 ad euro 2.99 per ettolitro e grado plato. Inoltre è modificato l'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise – TUA) stabilendo che, per i microbirrifici, con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri annui, il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento e che allo stesso prodotto si applica l'aliquota di accisa di cui all'Allegato I del medesimo TUA, ridotta del 40 per cento. Con uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative della disposizione e alcune semplificazioni procedurali per i microbirrifici.
OBIETTIVO	• Semplificazione delle modalità di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di microbirrifici; riduzione del carico fiscale sulla birra
DESTINATARI	• Tutti i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sulla birra e, in particolare, i produttori che gestiscono microbirrifici di cui alla L. 1354 del 1962 – art. 2, c. 4-bis aventi produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri
TEMPI	• Dal 2019 a decorrere dal 1° giorno del 1° mese successivo all'entrata in vigore del DM previsto dalla norma

SCHEDA 35

MISURA

REGIME FISCALE PER RACCOGLITORI OCCASIONALI – Art. 1, comma 698

DESCRIZIONE

La norma apporta le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) inserisce l'articolo 34-ter, il quale prevede l'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, o di piante officinali spontanee, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7000, allineando, quindi, la soglia di esonero prevista per coloro che effettuano tali prestazioni occasionali con quella vigente per gli imprenditori agricoli;
- b) nella Tabella A, parte I, inserisce il numero 15-bis, che estende il regime IVA speciale di cui all'articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 riservato ai prodotti agricoli elencati nella Tabella A parte I, allegata al medesimo decreto anche ai tartufi, solo nei limiti delle quote di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) alla Tabella A, parte II-bis, inserisce il numero 1-ter, che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento, in luogo dell'aliquota ridotta del 10 per cento, ai tartufi freschi o refrigerati;
- d) nella tabella A, parte III, inserisce in numero 20-bis, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
- e) infine, viene prevista, per i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, la possibilità di applicare il regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

OBIETTIVO

Semplificazione e allineamento del trattamento fiscale di situazioni comparabili, garantendo il principio di neutralità fiscale.

DESTINATARI

Settore della produzione e raccolta dei prodotti non legnosi e consumatori finali.

TEMPI

Dal 1° gennaio 2019

SCHEDA 36

MISURA	ESTENSIONE AL FAMILIARE COADIUVANTE DEI BENEFICI FISCALI DEL COLTIVATORE DIRETTO - Art. 1, comma 705
DESCRIZIONE	Applicazione dei benefici fiscali ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare dell'impresa agricola previsti per quest'ultimo ai fini dell'IMU, dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta di successione, nonché, per l'anno 2019, ai fini IRPEF, purché siano rispettate le seguenti condizioni: • appartenenza allo stesso nucleo familiare; • iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti; • partecipazione attiva nell'impresa familiare.
OBIETTIVO	Assicurare lo stesso trattamento agevolativo a soggetti che si trovano di fatto nella stessa condizione del coltivatore diretto in quanto partecipano attivamente nell'impresa familiare.
DESTINATARI	Persone fisiche
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 37

MISURA	PROROGA AGEVOLAZIONI PER LA ZFU SISMA CENTRO ITALIA - Art. 1, comma 759
DESCRIZIONE	Le agevolazioni fiscali previste in favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona Franca Urbana (ZFU) istituita dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 sono prorogate al 2020 e spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni della ZFU.
OBIETTIVO	Sostenere e stimolare la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici.
DESTINATARI	Imprese localizzate nelle ZFU del Centro Italia che a causa del sisma hanno subito una riduzione del fatturato ovvero le imprese che intraprendono nella medesima ZFU una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2019.
TEMPI	Anni 2019-2020

SCHEDA 38

MISURA	"DE MINIMIS" PER CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI - Art. 1, comma 762
DESCRIZIONE	Modificando l'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, si dispone che il contributo, attribuito sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "<i>de minimis</i>", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "<i>de minimis</i>" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "<i>de minimis</i>" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
OBIETTIVO	Investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (16 maggio 2018, n. 90), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
AZIONI E STRUMENTI	
DESTINATARI	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

SCHEDA 39

MISURA	CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI – Art. 1, commi da 806 a 809
DESCRIZIONE	Agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto in “<i>de minimis</i>”, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
AZIONI E STRUMENTI	Adozione, entro sessanta giorni, di un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire le disposizioni applicative del credito d'imposta, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa previsti.
OBIETTIVO	Sostenere il settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
DESTINATARI	Esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
TEMPI	Anni 2019-2020

SCHEDA 40

	COMPENSAZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA - Art. 1, commi da 845 a 848
MISURA	Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad effettuare - per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 - le compensazioni degli importi a debito e a credito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo l'allegata tabella 7.
DESCRIZIONE	Le disposizioni mirano a consentire le compensazioni a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica, in conformità all'accordo raggiunto in sede di conferenza Stato-regioni nella seduta del 21 giugno 2018. La necessità delle compensazioni deriva dal fatto che ogni regione incassa, tramite gli intermediari abilitati, oltre alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti, anche quelle di competenza delle altre regioni, e, poiché non tutti gli incassi sono riversati dagli intermediari sulla base della competenza regionale, si vengono a creare dei disallineamenti nei dati degli archivi delle tasse automobilistiche. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie. Le norme prevedono, inoltre, l'abrogazione dell'art. 22-<i>bis</i> del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, che disciplinava in precedenza la materia.
OBIETTIVO	Effettuare una completa e definitiva compensazione per gli esercizi successivi al 2008 tra regioni e province autonome degli incassi relativi alle tasse automobilistiche regionali.
DESTINATARI	Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le regioni e le province autonome.
TEMPI	Dal 2020 al 2034

SCHEDA 41

MISURA	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ICPDPA). RIMBORSI DELLA MAGGIORAZIONE TARIFFARIA. Art. 1, comma 917.
DESCRIZIONE	Possibilità per i comuni di rimborsare, in forma rateale ed entro il limite temporale di cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è divenuta definitiva, le maggiorazioni tariffarie dell'ICPDPA incassate a partire dal 2013. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2018, ha statuito che, dalla data di entrata in vigore del D. L. n. 83 del 2012, tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni tariffarie devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente, con la conseguenza che, a partire dall'anno di imposta 2013 gli enti locali non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni tariffarie in questione.
OBIETTIVO	Permettere ai comuni di diluire, in un massimo di cinque anni, i rimborsi legittimamente richiesti dai contribuenti, salvaguardando l'equilibrio dei propri bilanci.
DESTINATARI	Comuni.
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 42

MISURA	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ICPDPA). MAGGIORAZIONE TARIFFARIA - Art. 1, comma 919.
DESCRIZIONE	Possibilità per i comuni di aumentare le tariffe dell'ICPDPA fino a un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato, con arrotondamento a mezzo metro quadrato per le superfici pari a una frazione del metro quadrato.
OBIETTIVO	Mantenimento del pubblico decoro attraverso l'inasprimento della tassazione per le esposizioni, pubblicitarie e non, che superano il metro quadrato di superficie.
DESTINATARI	Comuni
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 43

MISURA	RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – Art. 1, commi 940 - 948
DESCRIZIONE	La disposizione consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali: a) la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, b) il riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di bilancio. Il riallineamento dei valori fiscali si applica anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: - 16% per i beni ammortizzabili; - 12% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 2020. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile l'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%.
OBIETTIVO	Consentire l'aggiornamento dei valori fiscali dei beni strumentali e delle partecipazioni possedute.
DESTINATARI	Società di capitali ed enti commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.
TEMPI	Termine di approvazione del bilancio 2018.

SCHEDA 44

	TAVOLO TECNICO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE REGIONALE - Art. 1, commi 958 e 959.
MISURA	Istituzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni a statuto ordinario. Ai componenti non spettano indennità o gettoni di presenza.
DESCRIZIONE	Il tavolo tecnico ha il compito di individuare le modalità attuative di alcune disposizioni del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 che sono rimaste inattuate per oggettive difficoltà tecnico-operative connesse ai meccanismi applicativi previsti dalle norme in vigore. L'attività oggetto di analisi riguarda l'individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere, le contestuali modifiche da apportare alla disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF, nonché l'individuazione delle modalità con cui può essere attribuito alle regioni a statuto ordinario una quota del gettito riferibile al concorso delle stesse alle attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.
OBIETTIVO	Consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario stabiliti dagli artt. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
DESTINATARI	Regioni a statuto ordinario, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 45

MISURA	PROROGA ESENZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Art. 1, comma 985
DESCRIZIONE	Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a seguito del sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ubicati nei comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
OBIETTIVO	Continuare a ridurre temporaneamente la pressione fiscale immobiliare in ragione della distruzione o inagibilità del fabbricato
DESTINATARI	Persone fisiche e persone giuridiche
TEMPI	Fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019

SCHEDA 46

MISURA	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ (ICP) E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). ESENZIONE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE - Art. 1, comma 997.
DESCRIZIONE	Esenzione dal pagamento dell'ICP per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e dalla TOSAP per le attività con sede legale e operativa nei territori dei comuni ricadenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
OBIETTIVO	Attenuazione della pressione fiscale per le attività economiche che hanno subito disagi a seguito degli eventi sismici.
DESTINATARI	Persone fisiche e giuridiche che esercitano attività economiche con sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici.
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 47

MISURA	PROROGA AGEVOLAZIONI PER LA ZFU GENOVA – Art. 1, comma 1020
DESCRIZIONE	Le agevolazioni fiscali previste in favore delle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della Zona Franca Urbana (ZFU) istituita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018 nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo - avvenuto il 14 agosto 2018 - di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 sono concesse anche in relazione al 2019 e spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ma limitatamente al primo anno di attività.
OBIETTIVO	Sostenere e stimolare la ripresa economica del territorio di Genova a seguito del crollo del viadotto.
DESTINATARI	Imprese localizzate nelle ZFU di Genova che a causa dell'evento hanno subito una riduzione del fatturato ovvero le imprese che intraprendono nella medesima ZFU una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2019.
TEMPI	Anno 2019

SCHEDA 48

MISURA	INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI – Art. 1, commi 1031-1038 e 1040-1041
DESCRIZIONE	A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) e che varia a seconda che si consegna o meno, contestualmente, per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4. Il contributo - non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale - è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è a questi rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, che a loro volta recuperano il relativo importo quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per provvedere all'erogazione dei predetti contributi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
OBIETTIVO	Ridurre l'inquinamento ambientale, incentivando l'acquisto di veicoli a bassa emissione di CO ₂ e la rottamazione di quelli più inquinanti.
AZIONI E STRUMENTI	Adozione, entro sessanta giorni, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, diretto a definire la disciplina applicativa, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
DESTINATARI	Soggetti che acquistano veicoli nuovi meno inquinanti
TEMPI	Anni 2019-2021

SCHEDA 49

MISURA	DETRAZIONE PER INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA – Art. 1, commi da 1039-1040
DESCRIZIONE	Si introduce una detrazione dall'imposta lorda, in favore dei contribuenti che dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 sostengono spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 KW, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. La detrazione si applica anche alle spese documentate relative alle parti comuni degli edifici condominiali La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
OBIETTIVO	Incentivare l'installazione di infrastrutture di ricarica al fine di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettrica.
DESTINATARI	Soggetti che installano infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
TEMPI	1° marzo 2019 - 31 dicembre 2021

SCHEDA 50

MISURA	AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO - Art. 1, comma 1048. Riduzione del 50 per cento dell'importo della tassa automobilistica dovuto per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione.
DESCRIZIONE	La norma introduce il comma 1- <i>bis</i> nell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilendo che sia ridotto del 50 per cento l'importo della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, forniti del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 2009, e sempre che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
OBIETTIVO	Riduzione della tassazione per determinati autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni e le ulteriori condizioni previste dalla norma.
DESTINATARI	I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico di anzianità compresa tra i 20 e i 29 anni, le regioni, le Province autonome di Trento e i Bolzano, e lo Stato per le regioni Sardegna e Friuli -Venezia Giulia, in cui la tassa ha natura statale.
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 51

MISURA	ABROGAZIONE IRI – Art. 1, comma 1055
DESCRIZIONE	La disposizione abroga il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), previsto dall'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota IRES, per imprese individuali e società di persone, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'articolo 116 del Tuir. Il regime era stato differito al 1° gennaio 2018 dall'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
OBIETTIVO	Razionalizzare il sistema della fiscalità d'impresa in seguito alle novità disposte dalla legge di bilancio per il 2019 con l'art. 1, commi da 9 a 11 per i c.d. "forfetari", e commi da 17 a 22 per i contribuenti soggetti a imposta sostitutiva del 20 per cento.
DESTINATARI	Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società di persone e s.r.l. trasparenti.
TEMPI	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

SCHEDA 52

MISURA	DIFFERIMENTO DEDUZIONE SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI – Art. 1, commi 1056 e 1065
DESCRIZIONE	Viene differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, sia ai fini IRES che IRAP, la deducibilità della quota, originariamente prevista nella misura del 10 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 dall'articolo 16 del D.L. n. 83/2015, dell'ammontare delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 (aumentati del 25 per cento dei crediti verso la clientela relativi al 2015).
OBIETTIVO	Salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica.
DESTINATARI	Enti creditizi e finanziari.
TEMPI	Anno 2019.

SCHEDA 53

MISURA	INCENTIVI ROTTAMAZIONE PER ACQUISTO MOTOVEICOLI ELETTRICI – Art. 1, commi da 1057 a 1064
DESCRIZIONE	A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un motoveicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, e che consegnano per la rottamazione un motoveicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il motociclo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
OBIETTIVO	Incrementare la rottamazione di motoveicoli inquinanti e l'acquisto di motoveicoli non inquinanti
AZIONI E STRUMENTI	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni.
DESTINATARI	Soggetti che acquistano motoveicoli elettrici o ibridi
TEMPI	Anno 2019

SCHEDA 54

MISURA	PERDITE SU CREDITI IFRS 9 (<i>International financial reporting standard</i>) - Art. 1, commi 1067-1069
DESCRIZIONE	Viene prevista la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti per 10 anni, della maggiore riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie conseguente alla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti (cd. modello delle “perdite attese”) in sede di prima applicazione dell’IFRS 9.
OBIETTIVO	Salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica.
DESTINATARI	Soggetti che adottano i principi contabili internazionali.
TEMPI	Anno 2019.

SCHEDA 55

MISURA	AUMENTO DELLE ALIQUOTE DI BASE PER LE SIGARETTE ED I TABACCHI LAVORATI – Art. 1, commi da 1074 a 1078
DESCRIZIONE	Sono apportate modificazioni all’articolo 39-octies del testo unico delle accise (TUA), di cui al d.lgs 26 ottobre 1995, n. 504, con lo scopo di aumentare l’accisa minima gravante su alcuni prodotti appartenenti alla categoria dei tabacchi lavorati (nella fattispecie sigaretti) nonché, conseguentemente, le aliquote di base relative all’accisa applicata ai medesimi sigaretti e alle sigarette.
OBIETTIVO	• Aumento del gettito erariale
DESTINATARI	• Persone fisiche
TEMPI	• Dal 2019, a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate ai sensi all’articolo 39-quinquies.

SCHEDA 56

MISURA	DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO E BENI IMMATERIALI – Art. 1, comma 1079
DESCRIZIONE	Prevista la deducibilità scaglionata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029, dell'ammontare complessivo delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, non ancora dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano le disposizioni sulla trasformazione in crediti d'imposta di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del D.L. n. 225 del 2010.
OBIETTIVO	Salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica.
DESTINATARI	Persone giuridiche.
TEMPI	Anno 2019.

SCHEDA 57

MISURA	ABROGAZIONE ACE – Art. 1, comma 1080
DESCRIZIONE	Si dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE). Al contempo viene comunque salvaguardata la possibilità di utilizzo delle eccedenze ACE pregresse.
OBIETTIVO	Abrogazione dell'ACE in quanto detta agevolazione risulta incompatibile con la misura introdotta dall'art. 1, commi da 28 a 34, della presente legge di bilancio che riduce al 15 per cento l'aliquota IRES sugli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi nonché in incremento occupazionale.
DESTINATARI	Società di capitali, enti diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali nonché soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa.
TEMPI	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

SCHEDA 58

MISURA	DESTINAZIONE DI PARTE DEL MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. Art. 1, comma 1091
DESCRIZIONE	Facoltà attribuita ai comuni di prevedere, con proprio regolamento, la destinazione del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'IMU e alla TARI, nella misura massima del 5%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente. Tale facoltà può essere esercitata dai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL e riguarda solo il maggior gettito derivante dagli accertamenti effettuati nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo.
OBIETTIVO	Rafforzare l'attività di accertamento delle entrate comunali sia attraverso il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali sia attraverso il compenso attribuito ai dipendenti degli enti locali.
DESTINATARI	Comuni e dipendenti comunali
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 59

MISURA	IMU E TASI COMODATO – Art. 1, comma 1092
DESCRIZIONE	Estensione, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, del beneficio della riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili per i quali era già riconosciuta tale agevolazione.
OBIETTIVO	Mantenere il beneficio della riduzione della base imponibile al 50% prevista per l'IMU e per la TASI in caso di morte del comodatario riconoscendolo al coniuge superstite al fine di tutelare il nucleo familiare in presenza di figli minori.
DESTINATARI	Coniuge superstite con figli minori
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 60

MISURA	PROROGA VARIAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Art. 1, comma 1093
DESCRIZIONE	Proroga della possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50 % alcuni coefficienti per il calcolo della TARI
OBIETTIVO	Consentire maggiore elasticità di manovra da parte dei Comuni per la determinazione della tariffa TARI
DESTINATARI	Comuni
TEMPI	Anno 2019

SCHEDA 61

MISURA	AUTORIZZAZIONE CONCESSA AL COMUNE DI VENEZIA PER L'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO – Art. 1, comma 1129
DESCRIZIONE	Il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna e in alternativa all'imposta di soggiorno, il contributo di sbarco. L'importo massimo applicabile sia per l'imposta di soggiorno che per il contributo di sbarco è pari a 10 euro, come stabilito anche per il contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale.
OBIETTIVO	Incremento del gettito dell'imposta di soggiorno e del contributo da destinare per legge a finanziare determinati interventi quali quelli in materia di turismo, cultura e di salvaguardia ambientale.
DESTINATARI	Persone fisiche
TEMPI	Dal 2019

SCHEDA 62

MISURA	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROROGA MAGGIORAZIONE - Art. 1, comma 1133
DESCRIZIONE	Possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI già applicata nei limiti previsti nel 2015 ed espressamente confermata per il 2016, il 2017 e il 2018. La misura massima della maggiorazione è pari allo 0,8 per mille.
OBIETTIVO	Consentire di mantenere il gettito derivante dalla maggiorazione TASI allo stesso livello degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
DESTINATARI	Comuni
TEMPI	Anno 2019

